

STATUTO

GOST IMPRESA SOCIALE SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORIZIA GO VIA DELLA
CROCE 3

Numero REA: GO - 214154

Codice fiscale: 01273260313

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 19651 di Rep. e n. 15207 di Racc.

STATUTO

TITOLO I

**DENOMINAZIONE – COMUNE DELLA SEDE
ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA**

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

GOST IMPRESA SOCIALE SRL

La Società ha qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ed è regolata dal presente Statuto, dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal Codice Civile e, ove compatibili, dalle norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 2

Comune della sede

2.1 La sede della Società è posta nel Comune di Gorizia (GO).

2.2 Con delibera dell'organo amministrativo, potranno essere istituite unità locali, laboratori, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove purché nel territorio dell'Unione Europea.

Articolo 3

Attività dell'oggetto sociale

3.1 La Società, emanazione della *Ad Formandum - Società Cooperativa Sociale* con sede in Gorizia di cui rappresenta una struttura operativa, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alla sua attività.

La Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto la gestione, in Italia ed all'estero, delle seguenti attività e servizi:

A1)attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

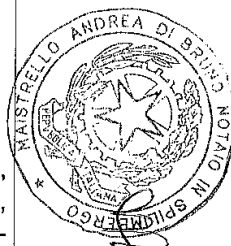
A2)attività scolastiche, formative e didattiche in generale;

A3)organizzazione, istituzione e gestione di attività di istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 (diciotto) anni di età a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale leFP;

A4)organizzazione, istituzione e gestione di corsi di formazione professionale secondo le normative regionali, nazionali e comunitarie, richiedendo, se del caso, il necessario riconoscimento di legge;

A5)creare iniziative atte a favorire la qualificazione e la formazione per l'inserimento lavorativo dei giovani e dei soggetti svantaggiati come definiti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie;

A6)attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;



Indire

Nicola Cingola
Romando CFF

A7)attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
A8)attività e servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate così definite:

- i)** lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- ii)** persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

3.2 Per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera A8) del precedente articolo 3.1, ai sensi del quinto comma dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017, la Società dovrà impiegare alle sue dipendenze un numero di persone di cui ai punti i) e ii) della medesima lettera A8) del precedente art. 3.1 non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera i) dell'art. 3.1, lettera A8), non possono contare per più di un terzo e per più di 24 (ventiquattro) mesi dall'assunzione. La situazione dei predetti lavoratori deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

3.3 Le attività di cui alla lettera A8) del precedente articolo 3.1, da svolgersi, in Italia ed all'estero, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3.2, sono le seguenti:

- B1)** gestione in proprietà, in affitto o in locazione d'azienda, di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di ogni tipo quali ristoranti, bar, osterie, osterie con cucina, mense aziendali e servizi di ristorazione collettiva sia presso la propria sede e/o proprie unità locali che presso terzi ed anche a domicilio;
- B2)** attività di catering e di fornitura di pasti preconfezionati, gestione di mense aziendali, interaziendali, scolastiche, mense interne ed in circoli privati, ivi compresi i servizi accessori di pulizia, riassetto, servizio ai tavoli nonché la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici, scuole;
- B3)** produzione e vendita di prodotti di panetteria;
- B4)** gelateria e pasticceria;
- B5)** cura e gestione del verde;
- B6)** piccoli lavori agricoli;
- B7)** orticoltura;
- B8)** fattorie didattiche.

3.4 A norma del terzo comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 112/2019 – e quindi entro i limiti del 30% (trenta per cento) di tutti i ricavi della Società – essa potrà altresì svolgere, in Italia ed all'estero, le seguenti ulteriori attività:

- C1)** cura e gestione del verde;
- C2)** piccoli lavori agricoli e fattorie didattiche.

3.5 Fermo restando il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 112/2019, la Società, in via non prevalente, può inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al rag-

giungimento dell'oggetto sociale principale.

A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società e consorzi;
- b) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, simili, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
- c) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- d) aderire a reti di imprese;
- e) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

Le predette attività potranno essere svolte in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 agosto 2050, prorogata tacitamente di un anno, e così ad ogni successiva scadenza, salvo disdetta, da comunicarsi all'organo amministrativo, almeno sei mesi prima della scadenza, da parte di ciascuno dei soci interessati alla disdetta.

4.2 È facoltà dei soci prorogare la durata della Società, anche ove sia stata comunicata la disdetta nel caso di proroga tacita della durata. Spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – ALTRI APPORTI DEI SOCI

TITOLI DI DEBITO

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

5.3 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società devono essere garantiti, per l'intero valore loro assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria.

Articolo 6

Aumento e riduzione del capitale

6.1 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'articolo 2482-ter del codice civile, con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.3 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito



Andrea Maistrello

Stefano Capitan
Stefano Capitan

presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'articolo 2482-bis, secondo comma, del codice civile

6.4 Salvo quanto previsto nel successivo punto 6.5, la decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare.

6.5 All'organo amministrativo è attribuita la facoltà di ridurre il capitale per perdite, con decisione collegiale se pluripersonale, nella sola ipotesi di cui agli articoli 2482-bis, sesto comma, e 2446, terzo comma, del codice civile, qualora non vi abbiano già provveduto i soci ai sensi dell'articolo 2482-bis, quarto comma, del codice civile.

Articolo 7

Altri apporti dei soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 I finanziamenti sono infruttiferi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, sempre nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

7.3 Si applica l'articolo 2467 del codice civile per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

7.4 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Articolo 8

Titoli di debito

8.1 La Società può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile

8.2 L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO III

SOCI

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 9

Diritti dei soci

9.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro Imprese.

9.2 I diritti sociali spettano ai soci, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 11, in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

9.3 È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 10

Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento per atto tra vivi

10.1 Nel caso di proprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprie-

tari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 2466.

10.3 Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento.

10.4 L'intestazione a società fiduciaria (o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari, previa esibizione del mandato fiduciario) non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.

10.5 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione, unitamente alle generalità della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata A.R. o mezzo P.E.C., agli altri soci, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. inviata o comunicazione P.E.C. al socio alienante.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla Società.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, la cessione non sarà efficace nei confronti della Società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

Articolo 11

Trasferimento *mortis causa* delle partecipazioni

11.1 Le partecipazioni non sono trasferibili per successione *mortis causa*. Agli eredi o legatari del socio defunto spetta il rimborso della partecipazione ed in particolare del solo capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2019.

11.2 Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Società agli eredi o legatari del defunto nel termine previsto dall'art. 2673, 4° comma, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 12

Recesso del socio

12.1 Il diritto di recesso compete ai Soci nelle sole ipotesi previste inderoga-



Andrea Maistrelli

Cheloni
Alessandro

bilmente dalla legge e dal presente statuto. Si richiama, in particolare, quanto previsto dal precedente punto 4.1.

12.2 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

12.3 Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'articolo 2437-bis del codice civile, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

12.4 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 13.

12.5 La Società, entro novanta giorni dalla data di approvazione, può revocare la delibera che legittima il recesso.

Articolo 13

Determinazione del valore

e rimborso della partecipazione del recedente

13.1 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione ed in particolare del solo capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2019.

Articolo 14

Esclusione del socio

14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia stato interdetto, inabilitato o al quale sia stato nominato un amministratore di sostegno;
- sia stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia stato condannato ad una pena per reati che ostacolano la partecipazione della Società alle aggiudicazioni di lavori pubblici secondo le norme *pro tempore* vigenti;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- compia atti di concorrenza in danno della Società, anche attraverso società od enti, da lui amministrati, salva la preventiva autorizzazione dell'assemblea;
- abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'articolo 2476, secondo comma, del codice civile;

14.2 Qualora la Società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente per territorio su istanza dell'altro socio.

14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

14.4 Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione ed in particolare del solo capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2019.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Articolo 15

Decisioni dei soci in genere

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni:

- sulle materie di cui all'articolo 2479, secondo comma, del codice civile;
- sull'emissione di titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile;

15.3 In deroga all'art. 2465, secondo comma, c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni in natura o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel registro delle imprese.

Articolo 16

Assemblea

16.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile.

16.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o anche altrove purché nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. In caso di impedimento o di inattività di tutti gli amministratori l'assemblea può essere convocata da uno dei soci o da un componente dell'organo di controllo.

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le modalità del successivo articolo 33, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese ovvero al diverso domicilio comunicato ai sensi dell'articolo 33. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o, per dichiarazione del presidente della assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento



Andrea Spino

Abdullah Clapier

Stefano Cuff

di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18

Diritto di voto e quorum assembleari

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti al registro imprese nel rispetto dei limiti al trasferimento previsti dal presente statuto.

18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea in conformità dell'articolo 2479-bis del codice civile. La delega può anche essere conferita ad un amministratore.

18.4 Salvo che la legge non disponga diversamente, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

18.5 In caso di seconda convocazione il quorum costitutivo è quello previsto per la prima convocazione e, in caso di ulteriori convocazioni, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

18.6 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

18.7 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente, salvi i diversi quorum nei casi stabiliti dalla legge. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 19

Verbale dell'assemblea

19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'articolo 2375 del codice civile.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 20 Amministratori

20.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più amministratori i quali, salvo quanto eventualmente per legge riservato alla competenza consiliare collegiale, opereranno con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

20.2 Gli amministratori potranno anche essere non soci. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 112/2017, coloro che assumono le cariche sociali dovranno possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) onorabilità:
 - non essere interdetti, inabilitati o falliti;
 - non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena, che importi, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) professionalità:
 - aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; attività professionali o lavorative nel settore della Società e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- c) indipendenza:
 - inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza;

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

20.3 Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 112/2017, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, non possono rivestire la qualifica di amministratore della Società i soggetti ai quali sia preclusa per legge la facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione nonché i soggetti di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017.

20.4 Agli amministratori non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2390 del codice civile sul divieto di concorrenza.

Articolo 21

Nomina e sostituzione degli amministratori

21.1 Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

21.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci.



Andrea Maistrelli

Cholelon

Cholelon

21.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 22

Presidente

22.1 Se la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un Vice-presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

22.2 Se l'amministrazione è affidata disgiuntamente o congiuntamente a più persone, ai sensi dell'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, per le decisioni previste dal quinto comma del medesimo articolo, le funzioni di presidente sono esercitate dall'amministratore più anziano.

Articolo 23

Decisioni degli amministratori

23.1 Se la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo articolo 24.

Articolo 24

Decisioni collegiali degli amministratori

24.1 Nelle materie indicate nell'articolo 2475, quinto comma, del codice civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con le modalità previste dall'articolo 33 del presente statuto nel quale vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.4 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità se gli ammini-

stratori votanti sono due la proposta si intende respinta mentre se sono più di due prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 25

Competenze degli amministratori

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto, ed in particolare il precedente articolo 15.2, riservano espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

25.3 Nel caso di nomina di più amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

25.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 26

Compensi degli amministratori

26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata, entro i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, un'indennità annua complessiva che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

26.2 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, sempre entro i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato. In soci possono anche determinare un importo complessivo, sempre entro i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

26.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito, sempre entro i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Articolo 27

Rappresentanza della Società

27.1 Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina.

27.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del



Andrea Di Maistrello

Cholela Ayman
Romando C.A.

consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetterà all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale Vice Presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente articolo 25.2 e nei limiti della delega.

27.3 In caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

27.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli istitori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 25 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

TITOLO VI CONTROLLO

Articolo 28

Controllo individuale del socio

28.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, i libri contabili ed i documenti relativi all'amministrazione.

28.2 Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 29 Organo di controllo

29.1 Ricorrendo i presupposti di legge, ed in particolare quelli previsti dagli articoli 2477 del codice civile e 10 del D.Lgs. 112/2017, l'assemblea procede con la nomina di un organo di controllo o un revisore.

29.2 L'assemblea può, altresì, ai sensi dell'art. 2477, comma 1, del codice civile procedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore pur in assenza di un espresso obbligo di legge, ove ritenuto utile per il conseguimento degli obiettivi sociali.

29.3 L'organo di controllo svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge all'organo di controllo per le società a responsabilità limitata. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

29.4 L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI

Articolo 30

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

La Società ha l'obbligo di redazione del Bilancio sociale (art. 9, comma 2, d.lgs. 112/2017), sulla base di linee guida del Ministero e tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il Bilancio sociale dovrà essere pubblicato nel proprio sito internet.

30.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente articolo 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

30.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili.

Alla Società, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- c) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fini di utilità sociale.

La Società deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. È quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Assemblea, nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, può destinare, in sede di approvazione del bilancio, una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Al di fuori delle predette ipotesi tassativamente previste, è vietata ogni altra forma di distribuzione anche in forma indiretta, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO VIII

SCIoglimento - TRASFORMAZIONE FUSIONE - SCISSIONE



Indirizzo

Cheloni Alvaro
Scandone

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

31.1 La Società si scioglie al verificarsi delle cause previste dall'articolo 2484 del codice civile.

31.2 In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alla legge e fissa le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società.

31.3 In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.

31.4 Lo scioglimento volontario anticipato della Società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile, con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

31.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Articolo 32

Trasformazione – Fusione – Scissione

32.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Società deve essere realizzata in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

32.2 Le operazioni straordinarie richiamate nel comma precedente devono essere poste in essere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 112/2017 e degli atti e delle norme richiamati.

32.3 L'organo amministrativo dell'impresa sociale procede alla notifica prevista dall'art. 12 comma 3 D. Lgs. 112/2017, allegando tutta la documentazione ivi prescritta, e l'efficacia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Volontariato

33.1 Nella Società, in quanto impresa sociale ai sensi di legge, è ammessa la prestazione di attività di volontariato ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro ai sensi di legge, non può mai essere superiore a quello dei lavoratori.

33.2 La Società provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato preso di essa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

33.3 Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 34

Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

34.1 I lavoratori della Società, in quanto impresa sociale, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Società darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

34.2 La Società, in quanto impresa sociale, sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

34.3 Le modalità di coinvolgimento individuate dalla Società terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

34.4 Delle forme e modalità di coinvolgimento adottate si farà menzione nel Bilancio Sociale.

34.5 Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'Assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Articolo 35

Regolamenti

35.1 L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni previ-



Andrea Gelli

Roberto Allegretti
Romando

sti e/o richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente o anche altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

35.2 In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 36 **Comunicazioni sociali**

36.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si possono eseguire mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante:

- i) dal libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;
- ii) dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- iii) dal libro delle decisioni dell'organo di controllo per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sindaci e/o del revisore;
- iv) dal libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.

I soggetti sopra indicati sono tenuti a comunicare alla Società i propri indirizzi di posta elettronica certificata ai fini dell'iscrizione degli stessi nei libri sociali sopra indicati.

In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica per i soggetti di cui al presente punto e verso i soggetti esterni alla Società, si procede mediante raccomandata A.R., raccomandata a mano oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.

36.2 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008.

37.3 Nel caso in cui la Società sia amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente atto costitutivo/statuto, in luogo di singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della Società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 185/2008. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

Articolo 37 **Disposizioni Generali**

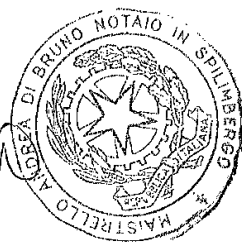
37.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano neces-

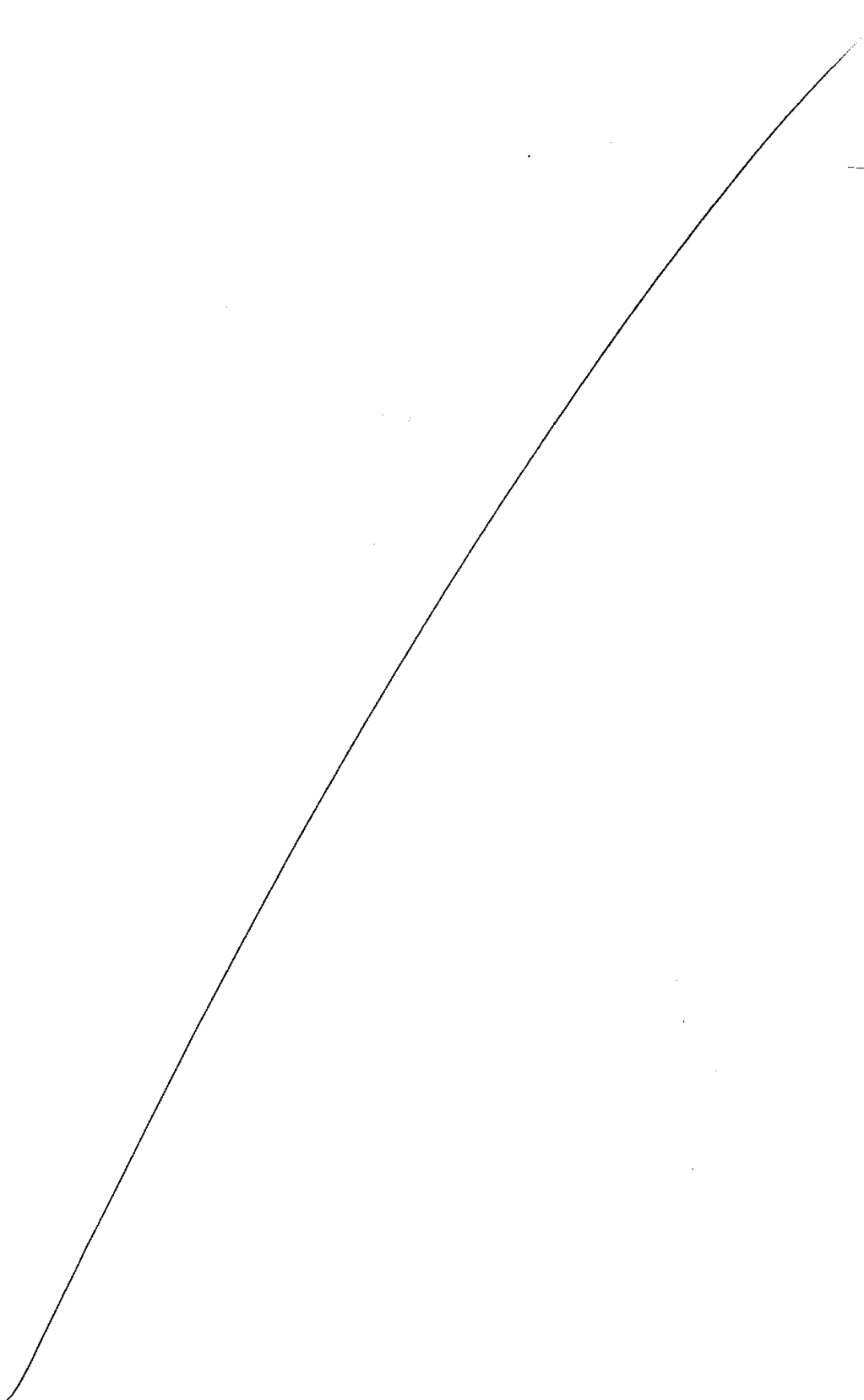
sariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Giuseppina Dipina

Ilmario Gf

Indira Gf





Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo assolto ai sensi
del D.M. 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-
to su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del
D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Spilimbergo, tredici giugno duemilaventiquattro.

F.to: Andrea Maistrello L.S.